

## Il diritto di stabilimento delle società all'interno dell'Unione Europea – III (ed ultima) Parte

Dopo i casi *Daily Mail*, *Centros* e *Überseering*, analizzati nei numeri precedenti, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee (CGCE) si trovò ad affrontare nel caso “**Inspire Art**” (2003) altre problematiche strettamente connesse alle limitazioni imposte dalle legislazioni nazionali alla libertà di stabilimento delle società all'interno dell'Unione Europea.

### 1. “Società formalmente straniera”

L'oggetto principale della controversia riguardava l'obbligo per la società di diritto inglese *Inspire Art Ltd.* di iscriversi presso il registro delle imprese olandese la propria succursale in Olanda con l'indicazione aggiuntiva: “società formalmente straniera”.

Tale indicazione dovrebbe avere la funzione di informare i terzi, che avviano un rapporto commerciale con la società, del fatto che si tratta di una società non costituita secondo il diritto olandese e che, tuttavia, non presenta alcun legame con lo Stato di costituzione, svolgendo la propria attività esclusivamente in Olanda. Pertanto tale iscrizione metterebbe i terzi nella posizione di poter compiere una scelta informata sulla convenienza di avviare rapporti commerciali con una società del tipo descritto.

Come stabilito in *Centros*, il fatto che *Inspire Art* non fosse attiva economicamente nello Stato di costituzione (l'Inghilterra), ma esclusivamente in Olanda, non doveva pregiudicare in alcun modo l'esercizio del diritto della società inglese ad aprire una succursale in Olanda.

Quanto alla legittimità dell'obbligo della succursale ad iscriversi la suddetta indicazione aggiuntiva, la CGCE rileva che gli obblighi pubblicitari delle succursali sono enunciati dall'Undicesima Direttiva europea e devono essere considerati esaustivi. Pertanto, non essendo previsto dall'Undicesima Direttiva alcun requisito pubblicitario quale quello previsto dalla legge olandese, l'obbligo di includere l'indicazione aggiuntiva descritta deve considerarsi in contrasto con la normativa europea e pertanto inapplicabile.

### 2. Obblighi di capitale minimo e responsabilità degli amministratori

Oltre all'iscrizione di tale indicazione nel registro delle imprese, così come il suo successivo impiego nell'attività sociale di *Inspire Art*, la succursale doveva essere obbligatoriamente assoggettata alle disposizioni della legge olandese in materia sia di capitale minimo, che di responsabilità degli amministratori.

In particolare, la legge olandese prevede, esclusivamente per le società da considerarsi “formalmente straniere” e non per quelle olandesi, la responsabilità personale dei loro amministratori nel caso in cui, dopo la costituzione e l'iscrizione della società nel registro delle imprese, il patrimonio della società scenda al di sotto del minimo prescritto. Tale disparità di trattamento viene giustificata dalla limitata possibilità del diritto olandese di influire sull'esistenza delle società costituite all'estero.

La CGCE, tuttavia, ribadisce che, diversamente da *Daily Mail*, in cui le limitazioni alla libertà di stabilimento considerate legittime dalla Corte erano previste dalla legge dello Stato in cui la società era stata costituita, *Inspire Art* sarebbe costretta a subire restrizioni in virtù della normativa dello Stato ospitante, e cioè quello olandese.

### 3. **Applicabilità del diritto dello Stato ospitante**

La sentenza *Inspire Art*, giudicando la normativa olandese (ovvero quella dello Stato ospitante) come incompatibile con il diritto di stabilimento enunciato dal Trattato CE, pare confermare la prevalenza del diritto del luogo di costituzione. Sembrerebbe in ogni caso che il Trattato CE impedisca l'applicazione di quelle disposizioni nazionali dello Stato ospitante, che comportino un regime più severo di quello previsto dalla legislazione dello Stato di costituzione.

Prendiamo ad esempio una società a responsabilità limitata validamente costituita in Gran Bretagna, con un capitale di 100 sterline e con il solo scopo di svolgere l'intera attività economica in altro Stato U.E. La stessa società sarebbe da considerarsi sottocapitalizzata in base al diritto dello Stato della sede effettiva. In tal caso, infatti, lo Stato ospitante prevede una normativa più stringente rispetto a quella dello Stato di costituzione (Gran Bretagna), che, se applicata, costituirebbe una limitazione al diritto di stabilimento previsto dal Trattato CE e che la CGCE non considera giustificata neppure in base del principio di tutela dei creditori.

*Inspire Art* evidenzia ancora una volta il fatto che la mancanza di completa armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia societaria non fa che alimentare un mercato di forme societarie, in cui gli operatori sono portati a costituire società negli Stati U.E. dove riscontrano una legislazione più favorevole in termini di capitale minimo, responsabilità di soci e amministratori, obblighi di informazione o di obblighi relativi al coinvolgimento dei dipendenti nella gestione societaria.